

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
**(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)**

Oggetto: Modifica delle procedure per il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del 1<sup>^</sup> giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 271 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito al Dr. Renato Botti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTA la determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 "Rettifica decorrenza riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978" con la quale è stata posticipata l'effetto della decorrenza al 14 novembre 2018, del nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
**(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)**

VISTO l'atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

RICHIAMATO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ad alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento UE n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTO il Regolamento UE n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

RILEVATO che i citati Regolamenti comunitari, hanno ridefinito l'approccio metodologico ed i livelli di responsabilità degli operatori economici di tutta la filiera agro-alimentare e mangimistico e le modalità tecnico operative degli organismi pubblici preposti ai controlli;

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
**(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)**

EVIDENZIATO il principio che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria, ivi compreso il rispetto dei requisiti descritti nel Regolamento CE n. 1069/2009 e nel Regolamento UE n. 142/2011, volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore agro-alimentare e mangimistico;

PRESO ATTO che l'attività dell'autorità competente consiste nella verifica che i suddetti Operatori applichino e rispettino le relative norme sanitarie;

ATTESO che la Conferenza Stato-Regioni al fine di dare corso a quanto stabilito dai Regolamenti CE n. 1069/09 e UE n. 142/2011 ed adattare le prescrizioni comunitarie alla specifica realtà nazionale, garantendo al contempo su tutto il territorio nazionale uniformità e omogeneità di attuazione ha approvato l'Accordo rep.atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013, recepito con il DCA n. U184 del 16 maggio 2013;

PRESO ATTO che il Direttore regionale competente in materia di sicurezza alimentare, in attuazione del DCA suddetto, ha definito le procedure amministrative per il riconoscimento e la registrazione delle imprese in conformità alla normativa europea e alle citate linee guida applicative, adottando la determinazione n. G18971 del 24 dicembre 2014;

CONSIDERATO che le criticità applicative e gestionali del processo di riconoscimento, evidenziate nel corso della prima applicazione sul territorio regionale, hanno reso prioritario un ulteriore intervento, allo scopo di semplificare l'iter complessivo per gli Operatori economici e contemporaneamente dare coerenza e completezza al sistema, ferma restando l'esigenza di conoscenza e di controllo del tessuto imprenditoriale del settore dei sottoprodotti di origine animale da parte dell'autorità competente, imposta dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare al fine di tutelare la salute pubblica;

ATTESO che il Dlgs 193/2007 all'articolo 2 individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti europei n. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 1069/2009 il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali nell'ambito delle rispettive competenze;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto soprarichiamato, procedere a:

- revisionare le procedure applicative della normativa europea, nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore nazionale ed in particolare avuto riguardo alla individuazione delle Aziende Sanitarie Locali, quali autorità competenti agli adempimenti previsti per il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione degli stabilimenti, degli impianti e delle attività del settore dei sottoprodotti di origine animale non più idonei al consumo umano,

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
**(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)**

- aggiornare le indicazioni tecniche operative per il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

ATTESO inoltre che all'Azienda Sanitaria Locale spettano (ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 507/99 e dell'art. 54 del Reg. 882/2004) funzioni di vigilanza e controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di natura igienico-sanitaria prescritti per l'esercizio delle attività in questione al fine di assicurare la sicurezza delle attività e dei prodotti trattati, garantendo la salute pubblica;

RITENUTO dunque di individuare, alla luce di quanto disposto dal Dlgs 193/2007 e nel rispetto della più volte richiamata normativa comunitaria, le Aziende Sanitarie Locali, quali autorità competenti destinatarie delle notifiche e titolari dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento registrazione e l'autorizzazione nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse attribuite;

TENUTO CONTO altresì che ciò consente, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione comunitaria di controllo di tutta la filiera agro-alimentare, di attuare le prescrizioni ivi previste inerenti la sicurezza alimentare attraverso un sistema di relazione diretto tra operatore del settore ed Azienda sanitaria competente per territorio in ossequio ai principi di efficienza, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla revisione delle indicazioni e procedure operative e della relativa modulistica stabilite dall'Allegato B della determinazione dirigenziale n. G18971 del 24 dicembre 2014, al fine di adeguarla alla citata normativa sopravvenuta in una ottica di semplificazione e armonizzazione procedurale dei percorsi previsti per il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, demandando tale compito al Direttore regionale competente in materia di sicurezza alimentare;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate:

di stabilire in capo alle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di autorità competenti alla attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, come disposto dal Dlgs 193/2007, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento, la registrazione e l'autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
**(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)**

sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nonché dei connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività ispettive, di accertamento, vigilanza e controllo ad esse spettanti sulla base delle specifiche - e più volte richiamate - disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia;

di demandare, alla luce di quanto più sopra esposto, alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria la revisione delle indicazioni e delle procedure operative stabilite nell'Allegato B della determinazione dirigenziale n. G18971 del 24 dicembre 2014

di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

